

EQUITALIA S.P.A.



personale interno alla Funzione che consentirà di avviare i percorsi formativi per i lavoratori presso tutte le sedi.

Tutela della Privacy - Decreto Legislativo n. 196/2003

L'art. 45, lett. c), DL 9 febbraio 2012, n. 5 ("Decreto Semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, abrogando la lettera g), comma 1 e il comma 1-bis, art. 34, Dlgs n. 196/2003 (Codice della privacy), ha eliminato per tutti i titolari l'obbligo di stesura, entro il 31 marzo di ogni anno, del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS).

Ciò nonostante, tenuto conto dell'attenzione riservata dal Gruppo Equitalia alle politiche di sicurezza del dato, della vigente operatività delle altre regole dettate dall'art. 34 del Codice Privacy in materia di trattamento dei dati con strumenti elettronici, dall'Allegato B) nel suo complesso, nonché dell'obbligo, comunque gravante sul titolare, di documentare le scelte operate all'interno dell'organizzazione aziendale, si è provveduto, ad un aggiornamento del DPS per l'anno 2015, ritenendolo, alla luce di tutto ciò, un modello documentale utile per prevenire i rischi tipici insiti nei trattamenti di riferimento.

A seguito del consolidamento dell'assetto organizzativo degli Agenti della riscossione e di Equitalia Giustizia SpA e del conseguente, ulteriore accentramento presso la Holding delle funzioni, oggetto degli accordi infra-gruppo, sono stati ridefiniti alcuni trattamenti effettuati. Inoltre, in data 28 settembre 2015, si è provveduto all'aggiornamento del documento "Regolamento e Politiche", unico per tutte le aziende del gruppo, già pubblicato con circolare n. 64 del 6 ottobre 2014. Nel documento sono evidenziate le aree maggiormente esposte a rischio per il trattamento dei dati, le prescrizioni e le politiche adottate per rafforzare il livello di sicurezza logica e fisica poste a tutela dei dati trattati, al fine di garantire adeguati livelli di protezione, in aderenza con le prescrizioni del citato Codice.

Nell'edizione 2015 del DPS è stata aggiornata la parte riguardante l'analisi dei rischi a seguito dell'iniziativa assunta da Equitalia SpA e, in particolare, dalla Divisione Servizi ICT, finalizzata alla certificazione ISO 27001, dei servizi erogati da quest'ultima in favore delle società partecipate.

EQUITALIA S.P.A.

**Affidamento ed esecuzione di contratti pubblici - Decreto Legislativo n. 163/2006**

Ai sensi del Dlgs 163/06 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (c.d. Codice degli appalti) – la società Equitalia SpA e le Società del Gruppo sono da considerarsi “organismi di diritto pubblico” e in quanto tali ricomprese nel campo di applicazione soggettivo del menzionato codice.

Le Società del Gruppo, infatti, possiedono i requisiti previsti all’art. 3, c. 26, del predetto Codice per assumere tale qualificazione, in quanto:

- istituite per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotate di personalità giuridica;
- svolgenti attività “finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”;
- società ricomprese nell’elenco Istat per l’inserimento nel conto consolidato nazionale ai fini del patto di stabilità europeo (ex art. 1, c. 5, della L 311/04).

Pertanto, il Gruppo Equitalia espleta procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e assolve agli ulteriori obblighi prescritti dal medesimo decreto legislativo con riferimento alla fase esecutiva dei contratti.

Il DPR 207/10, contenente il “Regolamento di esecuzione e attuazione del Dlgs 163/06”, previsto dall’art. 5 del Dlgs 163/06, accoglie la nuova disciplina esecutiva e attuativa del codice dei contratti pubblici, comportando la definitiva abrogazione del DPR 554/99.

Con riferimento alla normativa di settore, si segnala che la Commissione europea, in data 24 novembre 2015 ha emanato il Regolamento delegato (UE) 2015/2170 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono state modificate le c.d. “soglie comunitarie” per procedere ad acquisti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, nei termini che seguono:

EQUITIA S.P.A.



- lavori: da Euro 5.186.000,00 a Euro 5.225.000,00 al netto di IVA;
- forniture: da Euro 207.000,00 a Euro 209.000,00 al netto di IVA;
- servizi: da Euro 207.000,00 a Euro 209.000,00 al netto di IVA.

Si rileva che l'azione normativa d'urgenza del Governo negli ultimi anni è intervenuta numerose volte a modificare il Codice dei Contratti Pubblici. In particolare il DL 1/2012 (Decreto Liberalizzazioni), il DL 5/2012 (Decreto Semplificazioni), il DL 52/2012 (I Decreto Spending review), il DL 83/2012 (Decreto Crescita), il DL 95/2012 (II Decreto Spending review), il DL 179/2012 (DigitPA), il DL 69/13 (Decreto del Fare), il DL 101/2013 (Razionalizzazione P.A.), il DL 150/2013 (Milleproroghe 2014), nonché il DL 192/2014 (Milleproroghe 2015) come convertiti con modifiche in legge, hanno introdotto innovazioni normative tutte nel senso di favorire la maggiore trasparenza dell'azione amministrativa pubblica e il massimo accesso e concorrenzialità tra gli operatori economici.

Tra le norme di maggior rilievo si segnala:

- il divieto di porre condizioni e criteri di accesso alle procedure di gara connessi ai fatturati aziendali, se non congruamente motivati, o comunque limitativi nei confronti delle piccole e medie imprese;
- l'obbligo di apertura in seduta pubblica anche dei plichi contenenti le offerte tecniche, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la possibilità di partecipazione alle gare anche da parte di soggetti che sono ricorsi alle procedure concorsuali preventive ai sensi dell'art.186-bis della legge fallimentare;
- l'obbligo per la stazione appaltante di motivare nella determina a contrarre circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti, e l'obbligo di specificazione all'A.V.C.P. dell'eventuale suddivisione in lotti dell'appalto;
- la deroga al vigente divieto di anticipazione del prezzo, consentendo transitoriamente fino al 31 dicembre 2016 – tale possibilità con riferimento ai soli lavori fino al 10% del valore del contratto (differito per effetto dell'art.8, comma 3 con il DL 192/2014);
- l'obbligo di acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte delle stazioni appaltanti, nonché l'obbligo di esercitare il potere sostitutivo già

EQUITALIA S.P.A.



previsto dal Regolamento attuativo del Codice in caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva;

- l'estensione della durata della validità del DURC a 120 giorni decorrenti dal rilascio dello stesso da parte dell'Ente competente, prevedendo altresì l'utilizzabilità del medesimo DURC in corso di validità, acquisito per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), anche ai fini della aggiudicazione dell'appalto e della stipula del relativo contratto, nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito;
- l'acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante, successivamente alla stipula del contratto, ogni 120 giorni e l'utilizzo dello stesso per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni e per la emissione del certificato di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità, dell'attestazione di regolare esecuzione, mentre per il pagamento del saldo finale è invece in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC;
- le modifiche al regime di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici e per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria nelle procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nonché ulteriori modifiche alla disciplina delle concessioni di lavori pubblici;
- l'introduzione tra i criteri di valutazione delle offerte, di cui all'art. 83 del decreto, di elementi premianti con riferimento al contenimento dei consumi di energia e delle risorse ambientali naturali (criteri ambientali) dell'opera, del prodotto o del servizio richiesto, al possesso di marchi di qualità ecologica (Ecolabel UE), alla possibilità di compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda (art. 16, co. 2, lett. a), L. 221/2015).

Il DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha tra l'altro:

- ampliato i poteri di controllo dell'Autorità di vigilanza di settore (art. 10, comma 2), oggi ANAC);

EQUITALIA S.P.A.



- disposto che, entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, Dlgs n. 163/2006 trasmettano all'Osservatorio centrale dei contratti pubblici: *a*) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate con decreto del M.E.F. e in essere alla data del 30 settembre 2014; *b*) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli art. 56 o 57 del Dlgs n. 163/2006, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'art. 55 del medesimo decreto, in cui sia stata presentata una sola offerta valida (art. 10, comma 4);
- ridotto gli adempimenti di pubblicità legale degli avvisi e dei bandi relativi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici con decorrenza dal 01/01/2017 (decorrenza differita dal DL 210/2015 - Milleproroghe 2016).

Da ultimo, il DL 24 giugno 2014, n. 90 (Decreto Semplificazione P.A.) ha apportato le seguenti modifiche al Dlgs n. 163/2006:

- ha introdotto il comma *6-bis* all'art 92, disponendo il divieto di corrispondere al personale con qualifica dirigenziale somme aggiuntive per la progettazione, in base alle disposizioni di cui ai co. 5 e 6 dello medesimo articolo 92, in ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico (art. 13);
- ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del Dlgs n. 163/2006, trasferendone i relativi compiti e funzioni alla nuova Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC (art. 19);
- ha disposto che le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lett. b), c) e d) dell'art. 132 del Dlgs n. 163/2006, siano trasmesse alla medesima Autorità entro il termine di 30 giorni, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e alla relazione del responsabile del procedimento (art. 37);

al fine di semplificare gli oneri formali nella partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, ha inserito all'art. 38 del Dlgs n. 163/2006 il seguente comma *2-bis*: “*La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma*

EQUITALIA S.P.A.



2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte".

Per la medesima finalità di semplificazione, è stato altresì aggiunto al successivo art. 46 del Dlgs n. 163/2006 il seguente comma 1-ter: *"Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara".* Le predette nuove norme si applicano a tutte le procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (art. 39). Come già illustrato nella sezione specificatamente dedicata, e alla quale si rinvia per maggiori elementi di dettaglio, con la Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) sono state adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica che introducono particolari vincoli in merito alla possibilità di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, in particolare nel settore degli acquisti informatici, da parte del Gruppo Equitalia.

Legge anticorruzione - Legge n. 190/2012

Coerentemente con quanto previsto nell'aggiornamento dei Piani di prevenzioni della corruzione approvati, rispettivamente, dal Consiglio di amministrazione di Equitalia SpA in data 23 aprile 2015 e dai Consigli di amministrazione di ciascun Agente di Riscossione in data 30 gennaio 2015, si è provveduto:

- alla nomina dei "referenti" dei responsabili della prevenzione della corruzione, aventi il compito di coadiuvare i responsabili di prevenzione della corruzione nell'efficace

EQUITALIA S.P.A.



attuazione dei Piani e di adoperarsi ai fini di un organico coinvolgimento nell'attività di contrasto alla corruzione di tutti i dipendenti delle articolazioni organizzative alle quali sono rispettivamente preposti. I referenti sono stati individuati nelle persone dei responsabili delle strutture di staff e responsabili di divisione – per Equitalia SpA - e nelle persone dei responsabili di primo livello delle strutture di Direzione Generale e Direttori Regionali per gli Agenti di Riscossione;

- all'introduzione di una dichiarazione periodica sull'assenza di situazioni di conflitti d'interesse da parte dei referenti, come sopra individuati, nonché da parte dei propri collaboratori ai quali risulti formalmente attribuito un incarico di Responsabile e di Coordinatore;
- all'introduzione di uno specifico applicativo per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti delle possibili violazioni dei Piani di prevenzione della corruzione. Tale applicativo è stato messo in riuso da parte dell'Agenzia delle entrate in ottica sinergica e di contenimento dei costi. Esso riguarda una specifica procedura informatica protetta, conforme alle indicazioni contenute nella Determinazione dell'ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recanti "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)" che consente a ciascun dipendente di effettuare segnalazioni ai responsabili di prevenzione della corruzione tramite e-mail interamente crittografate. In particolare, il sistema consente ai dipendenti di inviare segnalazioni attraverso un "link" dedicato sul portale intranet aziendale, implementato con accorgimenti tali da garantire il massimo grado di tutela e sicurezza sia delle generalità dei segnalanti che del contenuto delle segnalazioni, consentendo l'invio della segnalazione anche qualora il "whistleblower" decidesse di non indicare proprie generalità. Dell'attivazione di tale procedura è stata data informativa a tutto il personale con apposita Nota Equitalia n. 167 del 03/08/2015 a firma dei Responsabili della prevenzione della corruzione delle Società del Gruppo, pubblicata sulla intranet aziendale.

In materia di trasparenza, da considerarsi come asse portante della politica anticorruzione impostata dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, è stata data attuazione agli obblighi di pubblicazione sulla sezione del sito internet del gruppo Equitalia "società trasparente", in ottemperanza alla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 recante "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da

EQUITALIA S.P.A.



parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”; è stata data, altresì, attuazione alla determina ANAC appena richiamata attraverso la stesura e la pubblicazione dei protocolli di legalità.

Infine in data 25 novembre 2015 è stato approvato dai Consigli di amministrazione degli Agenti di Riscossione e dal Consiglio di amministrazione di Equitalia SpA il Programma unico triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) del Gruppo Equitalia.

Il “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” ha come scopo principale quello di dare sostanziale attuazione al principio di trasparenza, inteso non come semplice diritto di accesso agli atti, bensì come accessibilità massima alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle società del gruppo, allo scopo di favorire un controllo diffuso sulle attività istituzionali di Equitalia e sull'utilizzo delle risorse pubbliche all'uopo destinate. Il PTTI rappresenta, pertanto, uno strumento di diffusione della cultura delle regole e di salvaguardia dell'etica degli attori pubblici e costituisce parte integrante del sistema adottato dal gruppo Equitalia per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di corruzione.

Decreto Legislativo n. 231/2002 - Direttiva pagamenti nelle transazioni commerciali

Il Dlgs 231/02, emanato su delega della L 39/02 in attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha sancito i seguenti principi generali:

- individuazione del termine legale di pagamento in 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (ovvero, dagli altri eventi tipizzati al comma 2 dell'art. 4);
- decorrenza automatica (senza necessità di costituzione in mora) degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine legale o contrattuale di pagamento;
- determinazione degli interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea, maggiorato di 8 punti percentuali;
- nullità delle clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o

EQUITALIA S.P.A.



al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, quando risultino gravemente inique per il creditore.

Il decreto in questione è applicabile a tutte le Società del Gruppo operanti come stazioni appaltanti. Al decreto sono seguiti ulteriori provvedimenti del legislatore nazionale - quali il DL 78/09, convertito nella L 102/09 - finalizzati a rendere maggiormente efficienti i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

E' stato, inoltre, approvato il Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE (c.d. Direttiva "Late payments II"), il cui testo ha modificato il Dlgs 231/02 prevedendo, tra l'altro, maggiori restrizioni alla possibilità di deroga del termine legale di pagamento di 30 giorni e la determinazione degli interessi moratori nella misura del tasso di riferimento deliberato dalla BCE maggiorato dell'8%.

Infine, il Dlgs 161/2014 ha modificato il Dlgs 231/2002 limitando - con riferimento alle transazioni in cui sia parte un soggetto pubblico - la possibilità di stabilire termini di pagamento superiori a quello legale ai casi in cui "*ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche*" e purché "*non [siano] superiori a sessanta giorni*" e tale accordo sia provato per iscritto.

Decreto Legge n. 35/2013 - Piattaforma crediti e ricognizione debiti

In relazione agli obblighi derivanti dall'art. 7 comma 4 bis del DL n. 35 del 2013, nel corso del 2014 le società del Gruppo, con il coordinamento della Capogruppo, hanno effettuato le attività necessarie alla verifica degli eventuali debiti verso fornitori certi, liquidi ed esigibili scaduti nel periodo 01/01/2014 - 31/12/2014 e non pagati, al fine della loro segnalazione entro il 30 aprile 2015, attraverso la Piattaforma dedicata da parte del Ministero del tesoro.

In particolare, a seguito delle analisi svolte, è stata effettuata la "Comunicazione di assenza di posizioni debitorie".

Contestualmente a tale adempimento, l'art. 27 comma 1 del decreto legge del 24 aprile 2014, n. 66 ha introdotto l'art 7-bis al DL 35/2013 "disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione...", introducendo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di comunicazione, sempre attraverso la Piattaforma Crediti dei

EQUITALIA S.P.A.



dati relativi alle fatture per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, con indicazione delle date relative alle fasi di ricezione, contabilizzazione, scadenza e pagamento. Tale comunicazione ha avviato, di fatto, il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti.

Verificata l'applicabilità della norma alle società del Gruppo Equitalia, a partire dal 15 ottobre 2014 è stata avviata la trasmissione, tramite la piattaforma crediti, delle segnalazioni dei flussi relativi alle fatture passive, con data emissione successiva al 1° luglio 2014.

Dal 31 marzo 2015 con l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica la fase di ricezione viene effettuata automaticamente dal Sistema di Interscambio mentre le altre fasi sono comunicate settimanalmente tramite caricamento del file sulla Piattaforma.

Inoltre, ai fini degli obblighi derivanti dal comma 2 dell'art 7-bis del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 (introdotto dall'art. 27 del Decreto Legge del 24 aprile 2014, n. 66), è stata effettuata entro il 28 febbraio 2015, per tutte le società del gruppo Equitalia, la ricognizione dell'elenco dei debiti scaduti e non pagati riferiti alle fatture emesse dai fornitori nel primo semestre 2014 per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. In particolare non è stata effettuata nessuna segnalazione, stante l'assenza di debiti scaduti e non pagati.

D.M. Economia e delle Finanze 55/2013 in materia di fatturazione elettronica

A decorrere dal 31 marzo 2015 le società del Gruppo Equitalia hanno l'obbligo di accettare e, conseguentemente, pagare solo fatture emesse e trasmesse in forma elettronica e inviate per il tramite del Sistema di Interscambio (cfr.: Circolare Ministero dell'economia e delle finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 31 marzo 2014).

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che:

- l'allegato B) (“Regole tecniche”) del citato D.M. n. 55/2013 specifica le regole tecniche di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche alle pubbliche amministrazioni per

EQUITALIA S.P.A.



mezzo del Sistema di Interscambio;

- l'allegato C) ("Linee guida") del medesimo D.M. indica le linee guida da seguire per la gestione dell'intero processo di fatturazione in modalità elettronica.

Come previsto dall'art. 3, comma 1, D.M. n. 55/2013, le società del Gruppo Equitalia hanno individuato i rispettivi Uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che ha provveduto a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio (secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio" dello stesso D.M., indicante le regole di identificazione e gestione degli uffici destinatari di fatture elettroniche in ambito IPA).

In aggiunta al "Codice Univoco Ufficio", che deve essere obbligatoriamente inserito nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, si evidenzia che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, tutte le fatture elettroniche debbono riportare, laddove *ex lege* previsto, il corrispondente codice identificativo di gara (CIG ordinario ovvero, in caso di accordi quadro, il relativo "CIG derivato"), conformemente a quanto prescritto dall'art. 25, comma 2, DL n. 66/2014.

Con l'introduzione della fatturazione elettronica le società del Gruppo, come previsto dalla normativa, hanno comunicato ai fornitori in data 17/02/2015 (tramite nota inviata via PEC/e mail e tramite il sito web di Gruppo) le informazioni necessarie per la composizione e l'invio dei flussi elettronici di fatturazione; con tale comunicazione, al fine di facilitare il processo di verifica della fattura, è stato anche richiesto ai fornitori di inserire nei campi facoltativi del tracciato delle fatture elettroniche le informazioni relative alla regolare esecuzione.

EQUITALIA S.P.A.



► Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In coerenza con il citato Piano di riassetto societario del Gruppo deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Holding, lo scorso 17 febbraio è stata costituita la società Equitalia Servizi di Riscossione SpA, nella quale saranno concentrate le attività degli attuali Agenti della riscossione, attraverso la fusione per incorporazione di Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA ed Equitalia Sud SpA a decorrere dal 1° luglio 2016.

► Evoluzione prevedibile della gestione

Il processo di programmazione annuale del Gruppo Equitalia in coerenza con la missione istituzionale del Gruppo e in continuità con l'azione svolta negli anni precedenti, è stato orientato al perseguimento delle priorità istituzionali rispetto alle linee strategiche di intervento identificate nel Piano Triennale 2016-2018, approvate nel Consiglio di amministrazione della Capogruppo Equitalia SpA del 16 dicembre 2015:

- assicurare una maggiore efficacia della riscossione, attraverso l'adozione di un approccio sempre più adeguato alle caratteristiche del singolo contribuente, ottimizzando i risultati;
- garantire il miglioramento della relazione con il contribuente, incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso, in ottica di trasparenza e fiducia reciproca;
- perseguire attraverso i servizi erogati agli Enti-creditori, l'ampliamento della clientela riveniente dalla Pubblica Amministrazione estesa, affermando il ruolo di partner istituzionale per la gestione della riscossione coattiva;
- perseguire l'innalzamento sistematico dei livelli di efficienza strutturale e produttiva per il contenimento dei costi.

Tali linee strategiche, tenuto conto anche delle recenti novità introdotte dalla normativa di riferimento e dei relativi impatti sul contesto operativo, sono state opportunamente e necessariamente aggiornate e portate all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Equitalia SpA, al fine di garantire l'equilibrio economico del Gruppo e il

EQUITALIA S.P.A.



conseguimento di significativi recuperi sia in termini di risultati della riscossione che di spinta al progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari.

Per quanto attiene alla visione prospettica del settore, si fa riferimento alla continuità di esercizio della funzione di riscossione per le Società del Gruppo Equitalia. Tale funzione, sensibilmente rivisitata negli strumenti dalle norme degli ultimi anni, è stata confermata nei decreti derivanti dall'attuazione della delega fiscale da parte del Governo, in particolare dal Dlgs 159/2015, continuando a risultare essenziale per la garanzia del gettito poiché, nell'assicurare il presidio del servizio di riscossione normativamente previsto, favorisce l'innalzamento del tasso di adesione spontanea all'obbligazione tributaria e contribuisce al contrasto all'evasione fiscale.

Il citato Decreto ha revisionato la logica di remunerazione degli Agenti della riscossione riducendo di 2 punti la percentuale spettante sulle somme effettivamente riscosse e ponendola in capo:

- a Contribuenti ed Enti creditori, nella ugual misura del 3%, in caso di pagamenti entro il 60°giorno dalla notifica;
- interamente ai Contribuenti, nella misura del 6%, nel caso di pagamenti successivi al 60°giorno dalla notifica.

In particolare questa previsione normativa è applicata sui ruoli in consegna a partire dal 1° gennaio 2016.

Gli effetti economici, connessi al mutato assetto normativo, sono stimati in una progressiva contrazione dei ricavi derivanti dalla percentuale spettante sulle somme effettivamente riscosse. È possibile prevedere, a parità di volumi riscossi, una contrazione dei ricavi stimabile in circa 160 milioni di euro a livello di Gruppo, che si realizzerà pienamente a partire dal quinto anno successivo all'introduzione della norma, mentre non è ancora certo il controvalore dei rimborsi spese e dei diritti di notifica, che dovrà essere aggiornato nei previsti decreti collegati.

Il citato Dlgs 159/2015, peraltro, considera l'estensione dei diritti di notifica agli altri atti della riscossione differenti dalla cartella di pagamento e la revisione delle tabelle ministeriali per i rimborsi delle spese sostenute dagli Agenti della riscossione per l'attivazione delle procedure, con estensione dei rimborsi anche aa attività attribuite successivamente al DM

EQUITALIA S.P.A.



21/11/2000 all'Agente della riscossione, come evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento alla norma.

Per il triennio 2016-2018 è inoltre prevista la possibilità di una erogazione a titolo di contributo da parte dell'Agenzia delle entrate, in funzione delle effettive esigenze di tenuta dei conti del Gruppo.

Le iniziative di contenimento dei potenziali impatti derivanti dal nuovo contesto dovranno necessariamente essere ripartite tra l'innalzamento dei livelli di riscossione ruoli (inclusi incassi incrementali da PA allargata), la piena attuazione della revisione tabellare per i rimborsi spese delle procedure, la razionalizzazione e il contenimento dei costi di esercizio del servizio di riscossione, sempre garantendo continuità operativa, innalzamento della qualità e incremento della gamma dei servizi offerti ai contribuenti.

La realizzazione degli interventi contenuti nel piano triennale potrà incidere significativamente sul valore del riscosso. Per il prossimo triennio (2016-2018) si stima un consolidamento degli importanti traguardi di crescita raggiunti e un ulteriore innalzamento che permetterà di guardare nel 2018 una riscossione di 8,5 miliardi di euro, fermo restando il concretizzarsi degli scenari ipotizzati e tale da garantire un risultato netto ancora in territorio positivo e in sostanziale equilibrio.

Una valutazione prospettica approfondita sulla portata degli effetti delle variazioni normative introdotte, sarà possibile solo successivamente all'emanazione di tutti i decreti collegati previsti.

EQUITALIA S.P.A.



► RISULTATI E ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Conto economico riclassificato

L'esercizio 2015 chiude con un risultato economico positivo pari a 3,4 milioni di euro.

Gli oneri della Holding sono principalmente riferibili ai costi del personale e ai costi operativi. In particolare, i costi operativi sono comprensivi dei versamenti effettuati al Bilancio dello Stato a fronte dei risparmi conseguiti sulla base della normativa per il contenimento della spesa pubblica (L.133/2008, L.122/2010, L.135/2012, L.228/2012, L.89/2014).

Tali versamenti, effettuati da Equitalia SpA per tutto il Gruppo, sono rappresentati fra gli oneri di conto economico, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Nell'esercizio 2015 l'importo rilevato per competenza è pari a 22,8 milioni di euro.

I proventi sono costituiti:

- da un lato, dai corrispettivi per i servizi accentrati intercompany (al netto dei costi rimborsati alle partecipate per personale distaccato infragruppo) e da quelli di supporto alla riscossione (già forniti da Equitalia Servizi SpA fusa per incorporazione nel 2013 in Equitalia SpA);
- dall'altro, dai dividendi distribuiti a fine esercizio dalle società partecipate (segnatamente da Equitalia Nord SpA ed Equitalia Centro).

EQUITALIA S.P.A.



Descrizione	Valori in €/mgl		
	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni
Dividendi	38.000	55.000	(17.000)
Oneri finanziari e commissioni al netto dei proventi	(9.893)	(11.540)	1.647
Altri proventi di gestione	16.252	17.165	(913)
Rettifiche di valore su partecipazioni	-	(242)	242
Costi operativi (spese amministrative)	(88.901)	(91.372)	2.471
<i>di cui Costo del lavoro</i>	<i>(36.770)</i>	<i>(37.529)</i>	<i>759</i>
<i>di cui Costi Operativi</i>	<i>(29.321)</i>	<i>(31.032)</i>	<i>1.711</i>
<i>di cui oneri contenimento spesa pubblica</i>	<i>(22.811)</i>	<i>(22.811)</i>	-
Proventi ed oneri intercompany (contratto servizi accentrati)	54.261	53.983	278
<i>Proventi ed oneri finanziari (tesoreria accentrata)</i>	<i>12.661</i>	<i>13.030</i>	<i>(369)</i>
<i>Proventi contratto servizi accentrati</i>	<i>51.200</i>	<i>50.850</i>	<i>350</i>
<i>Altri proventi IC</i>	<i>33.345</i>	<i>31.841</i>	<i>1.504</i>
<i>Oneri per distacchi passivi infragruppo (contratto di accentramento)</i>	<i>(42.945)</i>	<i>(41.737)</i>	<i>(1.208)</i>
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	9.719	22.993	(13.274)
Ammortamenti	(16.811)	(12.681)	(4.130)
Stanzamenti a fondi rischi e oneri	(1.117)	-	(1.117)
MARGINE OPERATIVO NETTO	(8.209)	10.313	(18.522)
Oneri finanziari su debiti verso cedenti	(119)	(472)	353
Oneri straordinari	(5)	(21)	16
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(8.333)	9.820	(18.153)
Imposte di esercizio	11.732	9.804	1.928
Accantonamento Fondo rischi finanziari generali	-	(7.000)	7.000
UTILE (PERDITA) DI PERIODO	3.399	12.622	(9.223)

L'andamento del conto economico rispetto all'esercizio precedente risente dell'effetto combinato delle seguenti principali variabili:

- decremento dei dividendi distribuiti dalle società partecipate (38,0 milioni di euro rispetto a 55 milioni di euro dell'esercizio precedente) in relazione alle politiche di patrimonializzazione di Gruppo;
- decremento degli oneri finanziari per effetto della riduzione del costo di provvista gestito in forma accentrata dalla Capogruppo;
- efficientamento dei costi operativi a seguito dell'accentramento dei servizi che ha comportato la riduzione di 1,7 milioni di euro;
- decremento del costo del lavoro per 0,8 milioni di euro per l'effetto combinato della riduzione dell'organico medio e dello sblocco, a partire dal primo gennaio 2015, degli scatti di anzianità sospesi dall'esercizio 2010 in applicazione della L. 122/2010;